



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO ED UTILIZZO DELLO STEMMA COMUNALE E DEL SOSTEGNO ECONOMICO A SOGGETTI, ORGANIZZAZIONI, ENTI E SODALIZI OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE CON FINALITA' SOCIALI E DI INTERESSE PUBBLICO.**

Approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 130 del 10/07/2019.

## **Art. 1**

### ***Finalità***

Richiamato l'art. 118 Costituzione Italiana, ultimo comma, che sancisce il principio di sussidiarietà orizzontale, con il presente Regolamento vengono determinati i criteri e le modalità, nonché le forme di pubblicità, per la concessione del patrocinio e dell'utilizzo dello stemma della Città di Surbo e di ogni altra forma di sostegno economico a soggetti, organizzazioni, enti e sodalizi operanti nel territorio comunale con finalità sociali e di interesse pubblico.

## **Art. 2**

### ***Definizione di Patrocinio***

Il Patrocinio rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative, senza fini di lucro e a finalità di interesse generale, salvo le eccezioni di cui al successivo art. 4, valutate positivamente nei contenuti e negli obiettivi, realizzate in tutto o in parte sul territorio comunale e ritenute meritevoli per le loro finalità.

Il Patrocinio non comporta alcun onere economico a carico del bilancio comunale, fatto salvo quanto previsto nel presente regolamento al successivo art. 9.

Il Patrocinio può essere concesso anche ad iniziative realizzate al di fuori del territorio comunale, purché finalizzate a promuovere il territorio e la sua comunità, o in tutti i casi in cui le stesse esprimano il perseguimento dell'interesse generale, fermo restando che deve trattarsi di singole iniziative o attività programmate per un arco di tempo ben definito, non potendosi configurare una concessione senza limiti di tempo o per iniziative e attività generiche.

## **Art. 3**

### ***Soggetti beneficiari***

Possono essere beneficiari del patrocinio:

- a) soggetti pubblici: a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comuni, Provincie, Università, Istituzioni Scolastiche;
- b) soggetti privati: a titolo esemplificativo e non esaustivo, Associazioni, Comitati, Fondazioni, Parrocchie, Enti del Terzo Settore, ovvero privati cittadini ed imprese, che non perseguano per l'evento, l'attività o l'iniziativa proposta, fini di lucro diretto, con eccezione di quanto disposto al successivo art. 4.

I soggetti beneficiari sono tenuti ad evidenziare il Patrocinio dell'Ente in tutte le forme di pubblicizzazione dell'attività patrocinata, anche attraverso l'apposizione dello stemma comunale.

## **Art. 4**

### ***Casi eccezionali***

In deroga ai criteri stabiliti dal precedente art. 3, qualora ricorrano condizioni eccezionali, che dovranno essere adeguatamente motivate, il Patrocinio del Comune può essere concesso dalla Giunta Comunale per iniziative, anche con profili potenzialmente commerciali e lucrativi, che assumano, però, particolare rilevanza per la comunità locale o, comunque, abbiano sotteso un prevalente interesse pubblico, sotto il profilo della promozione culturale, sociale ed economica della Città, in modo rilevante ed incisivo.

## **Art. 5**

### ***Ambiti di interesse patrocinabili dall'Amministrazione Comunale***

Attraverso la concessione del Patrocinio, il Comune favorisce la realizzazione sul proprio territorio di iniziative afferenti:

- l'ambito istituzionale: attività e manifestazioni attinenti la natura del Comune, il mantenimento e lo sviluppo dei valori e dei principi dello Statuto Comunale e della Costituzione, la diffusione della dimensione europea della cittadinanza, la cultura della pace, i valori della solidarietà sociale e della non discriminazione;
- ambito culturale: attività e manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, audiovisive, di animazione, pittura, scultura, conferenze, convegni e pubblicazioni di libri e materiale di interesse artistico e culturale, di valorizzazione e tutela dei beni di interesse storico, artistico e culturale;
- ambito promozionale: attività e manifestazioni di promozione culturale, artistica, ambientale, valorizzazione delle tradizioni popolari, locali e storiche;
- ambito economico: attività, eventi e manifestazioni attinenti la promozione dello sviluppo economico del territorio e del progresso economico e sociale dei cittadini;
- ambito sportivo: attività e manifestazioni di carattere sportivo e per la promozione del benessere psico fisico;
- ambito welfare: eventi, iniziative e attività finalizzati alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura del benessere sociale e delle politiche di welfare e della salute.

L'elenco delle singole tipologie di iniziative e attività si intende a titolo esemplificativo e non esaustivo. Gli ambiti individuati rappresentano i principali ambiti di interesse patrocinabili dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento, non escludendone a priori ulteriori, con il solo limite delle finalità di interesse pubblico e generale a cui si ispira il presente Regolamento.

#### **Art. 6**

##### ***Concessione del Patrocinio***

Il Patrocinio del Comune può essere concesso per le iniziative e le manifestazioni o gli eventi di cui all'art. 5, fatto salvo quanto previsto nel medesimo articolo all'ultimo comma.

La Giunta Comunale, a seguito dell'istruttoria effettuata dal servizio competente, per i profili attinenti al rispetto del presente Regolamento e della normativa vigente in materia, concede con proprio atto deliberativo il Patrocinio e dispone che venga comunicato agli interessati.

Il Patrocinio consiste nell'autorizzazione ad utilizzare nel piano di comunicazione e divulgazione dell'iniziativa, attività o evento, l'immagine dello stemma del Comune, unitamente alla dizione "*Con il Patrocinio della Città di Surbo*", eventualmente integrata con l'indicazione dell'Assessorato competente.

Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, dovranno essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio, di cui al presente articolo, non comporta spese a carico del bilancio dell'Ente, né la concessione di contributi diretti o indiretti, se non nei casi in cui l'Ente, per l'importanza e la particolarità dell'iniziativa, non ritenga di apportare, ai sensi del successivo art. 9, il proprio supporto e/o compartecipazione economica, organizzativa e/o logistica.

La concessione del Patrocinio non costituisce esonero o esenzione dagli obblighi tributari, fiscali, e amministrativi, che i beneficiari sono tenuti a corrispondere nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore e dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche e/o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente, che si riserva di riesaminare la domanda.

Il Patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del Patrocinio stesso, a seguito di ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente Regolamento, senza che il soggetto interessato possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.

La Giunta può, in ogni caso, revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento della stessa possano incidere in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione o sul pubblico decoro o sulla pubblica morale o per ogni altra ragione attinente il prevalente interesse pubblico.

#### **Art. 7**

##### ***Criteri per la concessione del patrocinio***

La concessione del Patrocinio viene stabilita sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi e progetti ed alle linee programmatiche del Comune;
- b) il carattere locale, nazionale o internazionale dell'iniziativa, evento, attività o progetto;
- c) legame con le tradizioni locali;
- d) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori) e del gradimento potenziale;
- e) rilevanza del connubio tra l'immagine dell'amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità della diffusione del messaggio e degli strumenti comunicativi utilizzati;
- f) collaborazione con istituti di ricerca o di studio, organismi culturali e sportivi, istituzioni pubbliche;
- g) ogni altro elemento di valutazione da cui possa derivare un vantaggio per l'immagine dell'Ente e/o per l'interesse pubblico che lo stesso istituzionalmente persegue

#### **Art. 8**

##### ***Modalità presentazione istanze di Patrocinio ed istruttoria***

Al fine di ottenere la concessione del Patrocinio del Comune, ovvero la concessione dell'utilizzo dello stemma istituzionale, il richiedente deve presentare apposita istanza, di norma, 30 (trenta) giorni prima della data di svolgimento dell'evento.

La domanda, redatta in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o dal soggetto richiedente, deve essere indirizzata al Sindaco e deve contenere la descrizione completa ed esauriente dell'iniziativa, con l'indicazione di eventuali altri Enti, associazioni o privati che aderiscono come patrocinatori e/o sponsor dell'evento.

Il funzionario Responsabile del Servizio competente ne cura l'istruttoria, valutando le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e ogni altro presupposto rilevante ai fini della concessione del beneficio richiesto; la valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione di documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Responsabile del Servizio competente, la domanda di Patrocinio sarà ritenuta inammissibile ed archiviata.

La Giunta Comunale, ricevuti gli atti istruttori, adotta il provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda di accesso al patrocinio richiesto.

La comunicazione della concessione/diniego del patrocinio dell'Amministrazione Comunale sarà effettuata dal Responsabile del Servizio competente per materia.

## **Art. 9**

### ***Concessione supporto economico e/o organizzativo alle iniziative patrocinabili dall'Amministrazione Comunale***

A seguito di istanza dei soggetti richiedenti iscritti nell'Albo Comunale degli Enti di Terzo Settore, per iniziative che abbiano contenuto culturale, sportivo, scientifico, sociale ed in ogni caso in cui si possa configurare una collaborazione ascrivibile all'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per la realizzazione di attività, eventi, progetti e iniziative aventi finalità di interesse generale, il Comune, oltre al Patrocinio che, comunque, rappresenta atto propedeutico e necessario, può valutare anche la concessione di un supporto economico e/o organizzativo nella forma della compartecipazione alle spese dell'evento, iniziativa, progetto o attività.

L'agevolazione economica concedibile può consistere in una prestazione di servizi o nel mettere a disposizione strutture o beni del Comune, di cui viene indicato il valore economico (ad es. utilizzo attrezzature, stampa materiale pubblicitario, impiego di personale dipendente del Comune, utilizzo di sale o spazi di proprietà o in uso al Comune), o nella riduzione del pagamento di oneri finanziari, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa di settore e dai vigenti regolamenti e provvedimenti comunali adottati in materia.

Le istanze di Patrocinio che comportino un sostegno economico e/o organizzativo, ai sensi del comma precedente, dovranno pervenire al Protocollo dell'Ente entro il termine fissato nell'Avviso Pubblico che la Giunta Comunale approva prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno di riferimento, di norma entro il 31 ottobre di ogni anno, unitamente al piano delle attività finanziabili dall'Amministrazione Comunale, finalizzato alla selezione delle iniziative e/o attività ritenute più meritevoli di sostegno, al fine di poter quantificare le risorse da stanziare nell'esercizio finanziario successivo.

Per le istanze pervenute oltre la predetta data o, comunque, al di fuori delle previsioni dell'Avviso Pubblico di cui al comma precedente, o da parte di soggetti di cui ai precedenti artt. 3 e 4, non iscritti all'Albo Comunale degli Enti di Terzo Settore, potrà essere autorizzato il sostegno economico e/o organizzativo dell'Amministrazione Comunale, con le somme rimaste disponibili e, comunque, sulla scorta delle effettive disponibilità di bilancio, adottando i criteri dettati nel presente articolo.

La Giunta Comunale, sulla base delle domande presentate e dell'istruttoria effettuata dal funzionario Responsabile del Servizio competente, a seguito delle risultanze dell'Avviso Pubblico di cui al precedente comma 3, provvede a stanziare le somme nel bilancio comunale ed ad approvare il piano per l'attribuzione dei vantaggi economici ed organizzativi assegnati, stabilendo le modalità di compartecipazione in termini di supporto organizzativo e/o economico e fissando l'importo massimo delle risorse economiche da destinare. I benefici concessi potranno essere di entità diversa per i vari assegnatari. Costituisce allegato obbligatorio del piano, una relazione con la quale dovranno essere adeguatamente esplicitate le ragioni dell'accoglimento e del diniego dell'istanza prodotta e della determinazione della modalità del sostegno da assegnare.

Alla domanda di sostegno economico di cui al presente articolo, dovrà essere allegata una breve relazione che illustri ogni singola iniziativa, manifestazione, evento, attività o progetto che si intende organizzare, unitamente al programma di tutte le attività ed iniziative che si intendono promuovere nell'intero anno di riferimento, accompagnato da un analitico prospetto dei costi e dei ricavi presunti e con l'indicazione delle disponibilità economiche del soggetto richiedente, indicando gli spazi, le strutture, le attrezzature ed i servizi comunali, se necessari allo svolgimento delle iniziative, oltre all'indicazione se siano state richieste e/o assegnate, per l'attività programmata, patrocini, sovvenzioni, contributi o sponsorizzazioni da parte di altri Enti e/o Istituzioni, indicandone, se possibile, gli importi. Alla domanda di sostegno economico, il richiedente dovrà allegare, altresì, una dichiarazione, nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun

partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2.5.1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18.11.1981, n. 659. Potrà, inoltre, allegare ogni altro documento o elemento utile per una più completa valutazione della domanda stessa.

L'istanza, ove pervenga da soggetti di cui all'art. 3 lett. b) o di cui all'art. 4, laddove non fossero già iscritti nell'Albo Comunale degli Enti di Terzo Settore, ai sensi del *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento Albo Comunale degli ETS*, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 116 del 12/06/2019, dovrà essere corredata dalla seguente ulteriore documentazione:

- a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto (o delle deliberazioni assunte successivamente alla loro adozione e in loro esecuzione), debitamente repertoriato o registrato nelle forme di legge, dai quali risulti oltre ai requisiti di cui all'art. 3, la sede dell'Associazione; le rappresentanze locali, sezioni, distaccamenti o articolazioni di E.T.S. costituite a livello nazionale o comunque sovracomunale, devono allegare alla domanda di iscrizione, ulteriormente, atto dal quale si evinca l'iscrizione o affiliazione del livello locale a quello nazionale;
- b) certificato aggiornato alla data della domanda di attribuzione del codice fiscale e/o della partita iva;
- c) l'indicazione formale di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, per le richieste di iscrizione che perverranno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento e limitatamente al periodo indicato dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011;
- d) elenco dei beni immobili e dei beni mobili registrati di proprietà o in possesso del richiedente ente con l'indicazione della loro destinazione;
- e) relazione sulle attività svolte negli ultimi due anni, o dalla costituzione se inferiore e comunque da non meno di un anno
- f) titolo di possesso della sede operativa ed indicazione puntuale della destinazione d'uso come per legge.

Terminate le attività, il soggetto beneficiario è tenuto alla presentazione di rendiconto, con documentazione probatoria delle spese sostenute per l'intera iniziativa, e di relazione illustrativa dettagliata dell'evento, progetto, iniziativa, manifestazione realizzati, che deve rispondere al rispetto della normativa vigente in materia fiscale e ispirarsi ad una gestione economicamente efficace e sostenibile, pena la revoca del supporto economico/organizzativo concesso.

La compartecipazione e/o il supporto organizzativo concesso dall'Amministrazione Comunale non comporta alcuna obbligazione ulteriore circa le spese e gli impegni assunti dagli organizzatori nell'organizzazione dell'evento, attività, progetto, iniziativa, manifestazione patrocinata. L'intervento del Comune non può, in ogni caso, essere né richiesto e né concesso per eventuali maggiori spese delle manifestazioni e iniziative non preventivate e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie del soggetto beneficiario. Il Comune, altresì, non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento dell'iniziativa patrocinata e/o sostenuta.

Nell'assegnazione dei benefici di cui al presente articolo, si dovrà tenere conto:

- della rilevanza, sul piano del pubblico interesse locale, dell'attività generale svolta per le proprie finalità;
- del grado e delle capacità di coinvolgimento della comunità locale in detta attività;
- della rilevanza quantitativa e qualitativa delle attività e delle iniziative attuate nell'anno precedente (se esistenti) e di quelle programmate per l'anno di riferimento;
- del carattere pluriennale delle attività programmate;

- dell'oggettivo grado di complementarietà ed integrazione di dette attività ed iniziative con i programmi dell'Amministrazione Comunale nel settore.

#### **Art. 10**

##### ***Utilizzo dello stemma comunale***

Il soggetto patrocinato, con o senza il supporto economico ed organizzativo dell'Amministrazione Comunale, utilizza lo stemma della Città di Surbo negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.

Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche, che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Il Comune si riserva il diritto di verificare i contenuti della bozza di stampa e, qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.

L'evento o l'iniziativa potranno essere pubblicizzate sulle pagine web del Comune di Surbo.

E' vietata la riproduzione e l'uso dello stemma comunale per fini commerciali e politici.

E' vietato l'utilizzo dello stemma comunale, senza la concessione del patrocinio.

#### **Art. 11**

##### ***Sanzioni***

Qualora il patrocinio o lo stemma della Città di Surbo venissero utilizzati impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le disposizioni nelle stesse contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in giudizio per la tutela della propria immagine, anche attraverso la richiesta di risarcimento dei danni subiti.

#### **Art. 12**

##### ***Disposizione finale e transitoria***

Ogni altra disposizione di pari rango, contrastante con le disposizioni del presente Regolamento, si intende espressamente abrogata.

